


**Comune di Intragna**



**Regolamento comunale  
delle canalizzazioni**

# INDICE

## **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Base legale

Art. 2 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni

Art. 3 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

## **2. ALLACCIAMENTI ALLA CANALIZZAZIONE**

### **A. NORME GENERALI**

Art.4: Obbligo di allacciamento

### **B. PROCEDURA**

Art. 5 Domanda

### **C. PRESCRIZIONI TECNICHE**

Art. 6 Materiali

Art. 7 Raccordo

Art. 8 Pendenze

Art. 9 Posa

Art.10 Casi particolari

Art.11 Controllo

Art.12 Pozzetti di controllo

Art.13 Quota di posa

Art.14 Evaquazione

Art.15 Pompe

Art.16 Rigurgito

Art.17 Zone di protezione

Art.18 Prova di tenuta

## **3. DEPURAZIONE DELLE ACQUE RESIDUALI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI**

Art.19 Acque residuali

Art.20 Separatori olii e grassi

Art.21 Manutenzione impianti singoli

Art.22 Manutenzione separatori

## **4. CONTRIBUTI E TASSE**

Art.23 Contributi di costruzione

Art.24 Tassa di allacciamento

Art.25 Tassa d'uso

## **5. NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art.26 Eliminazione degli impianti singoli esistenti

Art.27 Norme e direttive

Art.28 Entrata in vigore

# **1. Disposizioni generali**

## **Art. 1 Base legale**

Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

## **Art. 2 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni**

Il comune provvede alla costruzione e manutenzione della rete principale delle canalizzazioni, conformemente ai progetti approvati legislativo comunale e dall'Autorità cantonale e competente.

## **Art. 3 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti**

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi.
2. In casi particolari può essere richiesto, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.
3. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere.
4. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio il rilievo delle opere eseguite.
5. Il rilievo deve essere legato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE 3 febbraio 1977.

# **2. Allacciamenti alla canalizzazione**

## **A. NORME GENERALI**

### **Art. 4 Obbligo d'allacciamento**

1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni, salvo le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario.
3. L'obbligo all'allacciamento esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione.

## **B. PROCEDURA**

### **Art. 5 Domanda**

1. L'allacciamento della canalizzazione dei fabbricati e impianti esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista all'art. 36 RLE.
2. La notifica, in due copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza delle acque luride da raccordare ed essere corredata dai seguenti piani:

- a) Piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico il quale ci si deve allacciare, del tracciato della canalizzazione di raccordo, come pure delle canalizzazioni esistenti;
  - b) Pianta delle canalizzazioni della scala in casa 1:100 con l'indicazione delle quote. Il piano deve contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC bagni, lavatoio, pluviali, ecc.) come pure la qualità del materiale che si intende utilizzare (colonna di caduta, canalizzazione sotterranea, pozzi d'ispezione, fosse, valvole di ritenuta, dispositivi di aerazione, ecc.).
  - c) Profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera "b") delle condotte o altre installazioni dalle colonne di caduta fino al collettore pubblico; dettaglio dei pozzetti, dei raccordi del profilo normale di posa.
3. L'allacciamento alla canalizzazione di nuovi fabbricati e impianti viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il permesso di costruzione.

## **C) PRESCRIZIONI TECNICHE**

### **Art. 6 Materiali**

L'allacciamento delle acque luride alla fognatura comunale deve essere eseguito tramite canalizzazioni e tenuta stagna con giunti a bicchiere quali cemento, PVC, amianto cemento, grès, ghisa, ecc.

Per l'evacuazione delle acque meteoriche non sono richiesti tubi con giunti a bicchiere.

### **Art. 7 Raccordo**

Il raccordo alla canalizzazione pubblica si effettua nella direzione di deflusso ad un pozzetto d'ispezione alla canalizzazione stessa, tramite pezzi speciali.

In ogni caso l'allacciamento deve essere eseguito ad un pozzetto quando: la tubazione è situata in falda, in presenza di grandi quantità d'acqua, pendenze sfavorevoli, canali con piccoli diametri (per es: 200-300 mm) e in zona di protezione.

L'allacciamento avviene al di sopra dell'asse della canalizzazione. In ogni caso al di sopra del livello dell'afflusso per tempo secco. Prima del raccordo alla canalizzazione pubblica deve essere previsto almeno un pozzetto di controllo.

### **Art. 8 Pendenze**

Le canalizzazioni devono essere rettilinee e con pendenza regolare. Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni deve essere la seguente:

acque luride           2%

acque meteoriche   1%

Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero essere causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate. Il diametro minimo delle canalizzazioni per acque luride è di 150 mm e quello per le acque meteoriche è di 100 mm.

### **Art. 9 Posa**

Le canalizzazioni sono accuratamente avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200.

### **Art. 10 Casi particolari**

Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza di 50 cm sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la fognatura deve essere posata alla quota inferiore.

Deroghe al diverso capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale d'igiene di Lugano (LCI).

### **Art. 11 Controllo**

Tutte le canalizzazioni devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.

### **Art. 12 Pozzetti di controllo**

Alla congiunzione di diverse canalizzazioni, nonché ai cambiamenti di direzione, pendenza e diametro sono da prevedere dei pozzetti di controllo.

La loro dimensione dovrà essere:

per la profondità fino a 60 cm: min. 60 cm Ø

per la profondità da 60 a 150 cm: min. 80 cm Ø

per la profondità oltre ai 150 cm; min. 100 cm Ø

Quando la profondità dei pozzetti supera i 120 cm, gli stessi dovranno essere muniti di scalini d'accesso, inossidabili ed ad una distanza massima di 30 cm modellato a forma di cunetta.

I pozzi di controllo dovranno essere muniti di coperchi inodori.

### **Art. 13 Quota di posa**

Le canalizzazioni dovranno essere posate al disotto del limite del gelo (60-80 cm il minimo ricoprimento).

### **Art. 14 Evacuazione**

Le acque luride e le acque meteoriche devono essere evacuate separatamente.

Esse possono essere riunite in un solo pozzetto fuori dal fabbricato e prima dell'immissione nella fognatura comunale a sistema misto.

Se la fognatura è a sistema separato le acque luride e bianche dovranno essere allacciate ai rispettivi collettori.

Le acque meteoriche possono essere evacuate in corsi d'acqua.

Se la fognatura è a sistema misto occorre evitare che vengano allacciati drenaggi, fontane, sorgenti e acque di raffreddamento.

### **Art. 15 Pompe**

Ove l'allacciamento alla canalizzazione non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e i relativi accorgimenti atti ad evitare un allacciamento dei locali.

### **Art. 16 Rigurgito**

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito.

### **Art. 17 Zone di protezione**

Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti nelle norme SIA 190, per quanto riguarda la quantità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.

In zona II di protezione sono da prevedere misure di protezione che rendano immediatamente percepibile le perdite e che possono trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi, doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

### **Art. 18 Prove di tenuta**

La tenuta delle tubazioni posate nella zona S (compresi anche gli allacciamenti laterali alle costruzioni) è da controllare annualmente durante i primi 3 anni. In seguito il controllo dovrà essere eseguito ad intervalli di 3 anni.

## **3. Depurazione acque residuali e manutenzione degli impianti**

### **Art. 19 Acque residuali**

1. Le acque residuali che vengono immesse nelle canalizzazioni non devono ostacolare o danneggiare il regolare funzionamento delle canalizzazioni o degli impianti di depurazione.
2. È in particolare vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni:
  - gas e vapori;
  - sostanze velenose, incendiarie, esplosive o radio attive;
  - scoli di latrine senza scarico di acqua di stalle e di letami;
  - sostanze solide, che potrebbero ostruire le canalizzazioni, come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e di macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olii e grassi;
  - materie viscosse come asfalto, catrame, ecc.;
  - olii, grassi, emulsioni di catrame e bitume;
  - quantità importante di liquidi aventi una temperatura superiore a 40° C;
  - soluzioni alcaline o acide in concentrazioni nocive (superiore al 1/2 ‰).

### **Art. 20 Separatori olii e grassi**

1. Le acque luride provenienti da locali dove vengono manipolati olii e grassi minerali (garages, officine di riparazioni, lavaggio automatico, officine meccaniche) devono essere preventivamente depurate in un separatore, secondo le norme VSA - ASPEE.
2. Le cucine di grandi alberghi, di ristoranti, di ospedali, di cantine operaie come pure i mattatoi per la lavorazione della carne e di materie organiche devono essere provviste di separatori di grassi.

### **Art. 21 Manutenzione impianti singoli**

1. Per gli impianti di depurazione singoli delle costruzioni che non possono essere allacciate ad una fognatura pubblica, deve essere eseguita un'adeguata manutenzione.
2. Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere vuote dal loro fango almeno una volta all'anno. Copia dei bollettini di vuotatura deve essere trasmessa al Municipio.  
1/5 del fango deve rimanere e la fossa deve essere riempita di acqua prima della funzione.
3. Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, installatore e Municipio (rapporto di collaudo alla SPAA).  
L'esercizio e la manutenzione deve avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. Copia dei bollettini di revisione devono essere trasmessi al Municipio e alla SPAA.

## **Art. 22 Manutenzione separatori**

I separatori di benzina e olii minerali devono essere vuotati da una ditta specializzata autorizzata dal Dipartimento, secondo la frequenza per la quale sono stati dimensionati. A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d'acqua.

## **4. Contributi e tasse**

### **Art. 23 Contributi di costruzione**

Il Municipio preleva un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e segg. LALIA e relativo decreto esecutivo 3 febbraio 1977.

### **Art. 24 Tassa di allacciamento**

Al momento dell'allacciamento è esigibile una tassa di allacciamento del 0.5% del valore di stima del fabbricato.

### **Art. 25 Tassa d'uso**

1. Per l'esercizio degli impianti di depurazione e delle canalizzazioni, il Comune preleva una tassa annuale pari al 1% del valore di stima ufficiale dei fabbricati allacciamenti alla canalizzazione, con un minimo di fr. 50.-.
2. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cp. 1 e l'intensità dell'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa annua.

## **5. Norme transitive e finali**

### **Art. 26 Eliminazione degli impianti singoli esistenti**

1. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile, le acque luride sono immesse, senza trattamento preventivo, nelle canalizzazioni.
2. Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili al collettore comunale devono essere eliminati, entro un termine fissato dal Municipio.
3. Gli impianti privati dovranno essere svuotati, trattati con calce e riempiti con materiale idoneo.
4. I separatori di olii minerali e grassi, le installazioni di pretrattamento delle acque residue fanno eccezione a questa regola.

### **Art. 27 Norme e direttive**

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato in particolare **la norma SIA 190, direttive VSA – ASPEE** e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

### **Art. 28 Entrata in vigore**

Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni comunali in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

**Approvato dal Consiglio Comunale il 22 luglio 1977**

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:  
V. Durighello

Il Segretario:  
V. Cavalli

Gli Scrutatori:

C. Pedrazzi

L. Maggetti

Il Municipio d'Intragna certifica che il presente regolamento è stato esposto presso la cancelleria comunale per un periodo di 15 giorni e precisamente dal 26 luglio al 9 agosto 1977.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
A. Maggetti

Il Segretario:  
V. Cavalli

Il presente regolamento è stato approvato dal Lod. Consiglio di Stato con risoluzione no. 9970 del 14 ottobre 1977.